

Bruxelles, 3 febbraio 2026
(OR. en)

5948/26

DELECT 22
VETER 12
FOOD 10

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	2 febbraio 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2026) 529 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 2.2.2026 recante modifica dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la macellazione d'urgenza di ungulati domestici al di fuori del macello

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2026) 529 final.

All.: C(2026) 529 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 2.2.2026
C(2026) 529 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 2.2.2026

recante modifica dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la macellazione d'urgenza di ungulati domestici al di fuori del macello

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, destinate agli operatori del settore alimentare. Esso conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati che modificano gli allegati II e III del medesimo regolamento.

L'allegato III, sezione I, capitolo VI, del regolamento (CE) n. 853/2004 consente che le carni di ungulati domestici, che sono stati sottoposti a macellazione d'urgenza al di fuori del macello, siano destinate al consumo umano se soddisfano determinati requisiti rigorosi, tra cui quello che un animale per il resto sano deve aver subito un incidente che ne ha impedito il trasporto al macello per considerazioni relative al suo benessere. "Animale per il resto sano" e "incidente" non sono specificati. Dall'esperienza che la Commissione ha acquisito sono emerse differenze di interpretazione per quanto riguarda tali requisiti giuridici e la macellazione d'urgenza negli Stati membri, il che ha determinato pratiche commerciali disomogenee. È necessario armonizzare meglio l'attuazione della macellazione d'urgenza.

Inoltre negli Stati membri che applicano un'interpretazione rigorosa in merito agli animali ammessi alla macellazione d'urgenza alcuni animali non sono considerati rispondenti alle condizioni per l'applicazione di tale macellazione d'urgenza. Allo stesso tempo potrebbe non essere possibile trasportare detti animali vivi al macello, in quanto non possono essere trasportati in condizioni tali da garantire che non siano esposti a lesioni o a sofferenze inutili conformemente alle specifiche tecniche sull'idoneità al trasporto di cui all'allegato I, capo I, del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio². In tali casi l'eutanasia dell'animale, ad esempio l'abbattimento effettuato senza rispettare i requisiti di cui all'allegato III, sezione I, capitolo IV, del regolamento (CE) n. 853/2004, è spesso l'unica possibilità per evitare la non conformità alle prescrizioni in materia di benessere degli animali di cui al regolamento (UE) n. 1/2005. Ciò significa che il valore dell'animale quale fonte di carne per il consumo umano va perso perché la carne non può essere dichiarata idonea al consumo umano a causa del mancato rispetto dei requisiti in materia di igiene, mentre tale carne potrebbe non comportare un rischio per la salute pubblica. Per evitare la perdita di queste carni di ungulati domestici, i requisiti relativi all'uso delle carni di ungulati domestici destinate al consumo umano dovrebbero essere rivisti e allineati alle condizioni per il trasporto a un macello nel rispetto delle norme di cui all'allegato I, capo I, del regolamento (CE) n. 1/2005, continuando nel contempo a garantire che non vi sia alcun rischio per la salute pubblica dei consumatori. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato III, sezione I, capitolo VI, del regolamento (CE) n. 853/2004.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Le modifiche proposte sono state discusse in varie riunioni del pertinente gruppo di esperti, che rappresenta le autorità competenti di tutti gli Stati membri, e sono ampiamente sostenute da tali esperti.

¹ Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

² Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1/oj>.

Sono state inoltre consultate le organizzazioni dei portatori di interessi privati.

Prima dell'adozione del presente regolamento delegato, la Commissione ha condotto consultazioni pubbliche in maniera aperta e trasparente, nel rispetto delle procedure stabilite nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", del 13 aprile 2016, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea³.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Le modifiche dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 dovrebbero essere apportate mediante un regolamento delegato adottato a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, lettera e), del medesimo regolamento.

³ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 2.2.2026

recante modifica dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la macellazione d'urgenza di ungulati domestici al di fuori del macello

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale¹, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, lettera e),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, destinate agli operatori del settore alimentare. In particolare, l'allegato III, sezione I, capitolo VI, del regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce requisiti che disciplinano l'uso per il consumo umano di carni di ungulati domestici che sono stati sottoposti a macellazione d'urgenza al di fuori del macello. L'allegato III, sezione I, capitolo VI, punto 1, del regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce che possono essere sottoposti a macellazione d'urgenza solo gli animali per il resto sani che hanno subito un incidente che ne ha impedito il trasporto al macello per considerazioni relative al loro benessere.
- (2) Dall'esperienza che la Commissione ha acquisito è emerso che alcune autorità competenti degli Stati membri interpretano tali requisiti in modo più rigoroso rispetto ad altre, determinando un'attuazione non uniforme di detti requisiti nell'Unione. In particolare, i termini "animali per il resto sani" e "incidente" non sono definiti o descritti nelle norme dell'Unione, il che si traduce in una differenza problematica di interpretazione da parte degli Stati membri. Ad esempio, gli Stati membri che applicano un approccio rigoroso considerano "animali per il resto sani" quelli che non presentano un'infezione generale, escludendo le malattie metaboliche emergenti come l'ipocalcemia da macellazione d'urgenza, oppure interpretano il termine "incidente" in senso strettamente fisico (ad esempio una zampa rotta). Altri Stati membri applicano un'interpretazione più ampia, in base alla quale qualsiasi incidente che non comporta un rischio per la salute pubblica per quanto riguarda le carni consente la macellazione d'urgenza e il successivo uso delle carni per il consumo umano. È pertanto necessario modificare l'allegato III, sezione I, capitolo VI, del regolamento (CE) n. 853/2004 per garantire un'applicazione armonizzata dell'uso delle carni ottenute dalla macellazione d'urgenza e destinate al consumo umano, garantendo nel contempo un elevato livello di protezione dei consumatori per quanto riguarda la sicurezza alimentare.

¹ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2004/853/oj>.

- (3) Inoltre l'allegato I, capo I, del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio stabilisce le specifiche tecniche per l'idoneità al trasporto di animali e, in alcuni casi, vieta il trasporto al macello di ungulati domestici vivi. Nei casi in cui le norme relative alla macellazione d'urgenza di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 non consentano l'uso delle carni, l'unico modo per evitare sofferenze durante il trasporto è l'eutanasia dell'animale, ad esempio mediante l'abbattimento effettuato senza rispettare i requisiti di cui all'allegato III, sezione I, capitolo IV, del regolamento (CE) n. 853/2004. Ne consegue che tali carni siano classificate come non idonee al consumo umano, sebbene possano non comportare un rischio per la salute pubblica. Questa situazione determina inutili perdite economiche e sprechi, anche se la carne dell'animale potrebbe non comportare un rischio per la salute pubblica. Qualora tali carni siano per il resto idonee al consumo umano, è coerente con agli obiettivi del regolamento (CE) n. 853/2004 allineare le condizioni relative alla possibilità di utilizzare le carni di animali sottoposti a macellazione d'urgenza a quelle che vietano il trasporto di animali di cui all'allegato I, capo I, del regolamento (CE) n. 1/2005.
- (4) Gli articoli 43 e 45 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione² stabiliscono le misure da adottare in caso di non conformità a determinate prescrizioni in materia di animali vivi e di carni fresche. Il rispetto di tali prescrizioni garantisce che le carni siano idonee al consumo umano, anche nel caso degli animali macellati d'urgenza. L'ispezione ante mortem, quale definita all'articolo 17, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625, che deve essere effettuata prima di qualsiasi macellazione, fornisce un'indicazione della probabilità che gli animali vivi e le carni fresche soddisfino dette prescrizioni.
- (5) Se il trasporto degli animali al macello non è possibile per considerazioni relative al loro benessere e i risultati dell'ispezione ante mortem degli animali sono considerati soddisfacenti, le carni di tali animali che sono stati sottoposti a macellazione d'urgenza dovrebbero essere ammesse al consumo umano a determinate condizioni. L'allegato III, sezione I, capitolo VI, del regolamento (CE) n. 853/2004 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato III, sezione I, capitolo VI, del regolamento (CE) n. 853/2004, i punti 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

- "1. Un animale deve essere non idoneo al trasporto a un macello conformemente alle specifiche tecniche sull'idoneità al trasporto di cui all'allegato I, capo I, punto 2, del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio*.
2. Il veterinario ufficiale deve eseguire un'ispezione ante mortem dell'animale, verificando in particolare la conformità alle prescrizioni in materia di:

² Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/627/oj).

- a) ammissibilità degli animali vivi alla macellazione ai fini del consumo umano conformemente all'articolo 43 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627;
- b) idoneità delle carni fresche al consumo umano conformemente all'articolo 45 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627, ove possibile da verificare mediante ispezione ante mortem.

*Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1/oj>).".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2.2.2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN